

# PRESE DI POSIZIONE

[prese di posizione - generale]

Da Economia Fondiaria no. 4/2008

## **SIEPI, PIANTE E RAMI SPORGENTI**

**Informazioni sulle prescrizioni che regolano l'altezza e le distanze delle piante e delle siepi fra fondi confinanti e sulla procedura da seguire se la legge non viene rispettata.**

### **Le siepi**

Le siepi, quali opere di cinta, sono suddivise in siepi vive e siepi morte. Per le siepi morte (opere di cinta costruite con rami secchi di alberi abbattuti, legati e intrecciati oppure con palizzate, rete metallica, lastre di pietra o altro) non esistono distanze minime da osservare, possono quindi essere installate liberamente anche a confine delle proprietà (art. 141 LAC); vanno comunque in ogni caso evitate le opere di cinta non garanti l'incolumità (art. 142 LAC).

Le siepi vive, costituite da sterpi, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi, devono essere piantate ad una distanza minima di 50 centimetri dal fondo vicino e tenute ad un'altezza massima di m 1.25.

Per le altre siepi valgono le seguenti prescrizioni:

1. per le siepi di gelsi: 1 metro di distanza dal confine (e 2 metri fra un gelso e l'altro) e 2.50 metri di altezza;
2. le siepi di robinia sono ammesse soltanto a confine con strade principali o comunali, pascoli pubblici, boschi e luoghi incolti come pure lungo le sponde dei fiumi (art.139-140 LAC).

### **Le piantagioni**

Le piantagioni invece si distinguono essenzialmente in piante a basso fusto e piante ad alto fusto e ancora in piante fruttifere e ornamentali.

Sono piante ad alto fusto segnatamente i pini, gli abeti, i cipressi, i platani, le betulle, i salici, l'olmo, l'ippocastano, la magnolia, l'acacia, la palma, la mimosa, il bambù, ecc. La legge ha aggiunto a questa categoria anche alcuni alberi fruttiferi di grandi dimensioni quali il castagno, il noce e il rovere. Le piante ad alto fusto devono essere piantate ad una distanza di 8 metri dal confine con fondi vicini su cui sorgono abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 metri dal confine con fondi su cui si trovano altre fabbriche o altri fondi coltivati (art. 155 LAC).

Nella categoria delle piante fruttifere ed ornamentali rientrano alberi da frutta, gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta, il cui fusto, sorto a breve distanza, si diffonde nei rami. Per queste piante quali melo, pero, ciliegio, fico, pruno, susino, olivo, nespolo, nocciolo, camelia, alloro, ecc., le distanze da rispettare

sono di 4 metri di distanza dal confine con fondi su cui sorgono abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 metri dal confine con fondi aventi altre fabbriche e altri fondi coltivati. Per i peschi vale sempre una distanza minima di 2 metri (art. 156 LAC).

Le piante di basso fusto - come le spalliere innestate sul cotogno, dolcino o biancospino, e gli arbusti ornamentali - possono essere piantate fino a 50 centimetri dal confine (art. 159 LAC).

Le viti si possono piantare alla distanza di 25 centimetri, riservati gli usi locali per quanto concerne le pergole in confine (art. 158).

Se il fondo del vicino è adibito a bosco, qualsiasi tipo di pianta può essere piantata fino a 50 centimetri dal confine (art. 159 LAC).

### Specchietto delle distanze

Genere di piante	Distanza da abitazioni, orti, giardini e vigne	Distanza da altre fabbriche e altri fondi coltivati	Distanza da bosco o selva salvo diritto di reciprocità del vicino
<b>I. Alberi di alto fusto</b>			
pino, abete rosso, abete bianco, cipresso, platano, betulla, tiglio, faggio, salice, olmo, ippocastano, magnolia, acacia, castagno, noce, rovere, palma, mimosa, bambù;	m. 8,00	m. 6,00	m. 0,5
<b>II. Piante di basso fusto e arbusti</b>			
melo, pero, ciliegio, fico, pruno, susino, olivo, nespolo, nocciolo, camelia, tasso, alloro, gelsi;	m. 4,00	m. 3,00	m. 0,5
<i>Peschi</i>	m. 2,00	m. 2,00	m. 0,5
<b>III. Piante di basso fusto e arbusti</b>			
		<i>distanza dal confine</i>	
Cotogno, bianco-spino, glicine, rose rampicanti, vitalba, oleandro, tuia pungitopo, serenella, ortensia		m. 0,5	
<i>Viti</i>		m. 0,25	

(fonte: Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Ed. Casagrande Bellinzona, 1996, pag. 139)

### Cosa fare se la siepe non rispetta distanze e altezze?

L'articolo 140 LAC prevede l'obbligo per il proprietario di tagliare le siepi regolarmente una volta all'anno, così da poter rispettare le norme di altezza e distanza indicate sopra.

Se ciò non avviene, il vicino può far richiesta al proprietario perché vi provveda, entro un congruo termine. Nel caso in cui la richiesta dovesse rimanere senza risposta, la legge concede al vicino la possibilità di far potare la siepe a spese del proprietario (art. 140 LAC).

Per quanto attiene alla distanza dal confine, il vicino può per principio sempre chiedere l'arretramento della siepe alla distanza legale in quanto il termine di

tolleranza decennale per gli alberi ad alto fusto non è applicabile alle siepi.

In caso di contestazione fra i vicini l'arretramento della siepe deve essere preventivamente deciso dal giudice sotto comminatoria del 292 CP. Il ricorso al giudice non è invece necessario per la semplice potatura della siepe (art. 140 LAC).

### **Cosa fare se una pianta è troppo vicina o se i suoi rami sporgono sulla proprietà confinante?**

Per le piante occorre innanzi tutto fare una premessa: se vengono tollerate piante lasciate crescere senza diritto o piantate a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge per più di dieci anni dal momento della crescita, rispettivamente dalla piantagione, non ci si potrà di principio più opporre alla loro presenza (art. 160 LAC). Restano riservati i casi di pregiudizio molto importante.

Nondimeno, se un albero invade con i suoi rami o con le radici il fondo del vicino, questi ha la possibilità di esercitare il diritto di taglio (= Kapprecht), regolato dall'art. 687 CC, che prevede espressamente che *il vicino può tagliare ed appropriarsi dei rami sporgenti e delle radici penetranti quando danneggiano la sua proprietà, se dietro reclamo non siano tolti entro un congruo termine.*

Il diritto di taglio è dato unicamente quando i rami sporgenti causano al vicino un danno rilevante. Il danno va valutato nel caso concreto, secondo il tipo d'uso, la situazione e le caratteristiche del fondo. Si pensi ad esempio al caso di forte ombreggiamento, notevole sottrazione di luce, umidità o vista, così come qualsiasi tipo d'ostacolo all'utilizzo di un passaggio o di un posteggio. Per contro la caduta di foglie non costituisce un danno rilevante che autorizzi quindi al taglio dei rami sporgenti.

Il vicino deve richiedere al proprietario dell'albero di provvedere alla sistemazione dello stesso, assegnandogli un termine adeguato per tagliare i rami sporgenti. È consigliabile formulare la richiesta per scritto, specialmente se i rapporti di vicinato non sono buoni. Se il proprietario ignora la richiesta e non interviene, il vicino può procedere al taglio, evitando di sconfinare sul fondo altrui, nonché di danneggiare la pianta. I rami tagliati diventano così di proprietà del vicino, al quale rimangono pure i costi dell'intervento. Se non è sicuro del suo diritto di tagliare i rami sporgenti, ed in particolare di essere in presenza di un danneggiamento alla sua proprietà, o se preferisce che sia il proprietario che provveda al taglio dei rami sporgenti (art. 641 cpv. 2 CC), il vicino può adire il giudice e chiedere che venga accertato questo suo diritto, o chiedere che venga fatto ordine al proprietario delle piante di provvedere al taglio dei rami sporgenti sotto comminatoria dell'art. 292 CP.

Dal canto suo, il proprietario che ricevesse un reclamo dal vicino con assegnazione di un termine per il taglio dei rami sporgenti è in diritto di adire a sua volta il giudice se contesta che siano realizzate le condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di taglio (Kapprecht). Sarà quindi il giudice ad esprimersi in

merito.

Ritenuto che il diritto al taglio dei rami sporgenti è solo un diritto e non un dovere, e che peraltro le condizioni per esercitarlo non sono sempre realizzate, è utile sapere a quali condizioni il vicino può appropriarsi dei frutti che si trovano sui rami sporgenti (= Anriesrecht, art. 687 cpv. 2 CC).

Con frutti si intendono i frutti commestibili in senso classico (mele, pere, ecc.) così come le castagne, le pigne, i fiori, e addirittura le foglie. Il diritto in questione si estende ai frutti che si trovano sui rami così come anche a quelli caduti per terra, ma non a quelli caduti sul terreno del proprietario e poi rotolati (in un pendio) sul terreno del vicino. In tal caso il proprietario potrebbe venire a riprenderseli (art. 700 CC) facendo attenzione a non arrecare danni sul fondo del vicino.

Il diritto alla raccolta dei frutti da parte del vicino non necessita di preventiva comunicazione al proprietario della pianta. Esso può però essere esercitato solo se il fondo del vicino è edificato o in presenza di un orto, di un campo arato o di un prato, ma non se il terreno è coperto da una strada, da un sentiero, dal letto del fiume, dall'acqua, da un cantiere edile, ecc. (Monika Sommer, Nachbarrecht, Schweizerischer Hauseigentümerversand, Zurigo 1995, pag. 79 segg.).

Giusta l'art. 162 LAC, per le piantagioni in confine con strade cantonali, patriziali o comunali, sono riservate le disposizioni di leggi speciali, nonché i regolamenti e gli usi locali.

Infine va osservato che disturbi indiretti originati da piante o siepi con rami che non sporgono e/o che rispettano le distanze legali (si pensi ad esempio alle foglie e ai rami spostati dal vento) devono essere tollerati dal vicino anche se gravi. Solo in casi particolarmente gravi potrebbero entrare in considerazione delle misure ai sensi degli art. 679 e 684 CC.

Per maggiori informazioni si vedano:

- Art. 679, 684, 687 e 688 CC
- Art. 133-143 e 155-163 LAC (Legge di applicazione e complemento al Codice Civile Svizzero)
- Monika Sommer, Nachbarrecht, Schweizerischer Hauseigentümerversand, Zurigo 1995 pag. 71 e segg
- Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Ed. Casagrande, Bellinzona 1996 pag. 122 e segg + 137 e segg

Avv. Renata Galfetti